

TAR Roma, Sezione III quater - Sentenza 21/06/2011 n. 5510
d.lgs 163/06 Articoli 244 - Codici 244.1

Il concorrente che intenda contestare l'esito a lui sfavorevole della selezione delle offerte ha (...) l'onere di impugnare - tempestivamente - il provvedimento di aggiudicazione, in quanto esso cristallizza il risultato scaturente dalla comparazione delle offerte: l'omessa sollecitazione del sindacato giurisdizionale nel termine decadenziale decorrente dall'acquisita cognizione del risultato delle operazioni di gara determinando l'inoppugnabilità di quest'ultimo, con riveniente preclusione, per l'interessato, alla sua ulteriore contestazione. Nel dare atto del costante orientamento espressosi nel senso sopra esplicitato (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 16 febbraio 2011 n. 13; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 aprile 2010 n. 1905), va dunque ribadito che la lesione dell'interesse viene a consumarsi - unicamente - con l'atto di aggiudicazione: atto che, giova ripetere, il soggetto che si assume pregiudicato ha l'onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l'aggiudicatario (e, con esse, la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo a quest'ultimo) possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere. Conseguente alle condotte considerazioni che (la contestazione degli esiti del)la verifica ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 non può essere surrettiziamente utilizzata per riaprire i termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva: la quale, pertanto, deve essere impugnata nel termine di legge, salva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti laddove (il procedimento e/o) gli esiti della verifica onde trattasi sia suscettibili di addurre ulteriori elementi di doglianza non conosciuti (e/o conoscibili) all'atto dell'introduzione del giudizio principale.